

Via S. Passaro 1 – SALERNO Tel. 0896303869 – Fax: 089756030

P. IVA: 03064390655 e-mail: <u>info@sinergia.sa.it</u> Sito: www.sinergia.sa.it

Spett.le SVAS BIOSANA SPA VIA M. PERILLO, 34 80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) E-MAIL s.ambrosio@svas.it

CIG (da riportare nella fattura di pagamento unitamente al n. e alla data del O.d.A.): Z852CEB474

Tipo procedura: SETTORE ORDINARIO Procedura di affidamento:

Procedura semplificata-affidamento diretto (Art. 36, comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016).

ORDINE N. 28 del 11/05/2020

Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - MASCHERINE

Con la presente passiamo formale ordine di acquisto per la seguente fornitura:

Articolo	UM	Prezzo	Sconto
Descrizione:	Q.tà	Prezzo netto	Totale
ANTINF MASCHERE VAPORI/GAS/POLVERI	NR	0,65000	
	4000	0,65000	2.600,00
Note: MASCHERINE CHIRURGICHE PER DIPENDENTI -	RIF. COVID-19		

TOTALE FORNITURA I.V.A. ESCLUSA EURO 2.600,00

Il Fornitore, con la Conferma di Ordine, dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni generali di contratto (allegate al presente Ordine), quale disciplina della Fornitura in aggiunta alle condizioni specifiche di cui appresso:

SPLIT PAYMENT: Al sensi del combinato disposto dell'art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in materia di split payment, le fatture emesse dal Fornitore dovranno necessariamente essere conformi a tali nuove disposizioni. Per eventuali ulteriori informazioni si fa rinvio al contenuto del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale – del 3 febbraio 2015.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e dalla normativa nazionale di armonizzazione. Si veda specifica Informativa pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Privacy".

✓ il Fornitore dovrà indicare su proprie fatture sia la base imponibile che l'IVA (evidenziando il richiamo della normativa: "Art. 17 ter, D.P.R. 633/1972" - Iva Split Payment), così si provvederà a corrispondere al Fornitore il solo imponibile e versare l'IVA direttamente all'Erario.

CONDIZIONI DI FORNITURA

PAGAMENTO: B.B. 30 gg d.f.f.m.

MERCE RESA: F.co ns. sede via S. Passaro, 1 (Salerno)

NOTE: Indicare su Vs. bolle e fatture l'esatto numero del ns. ordine

CONSEGNA: Da pianificare

L'Amministratore Unico dr. Mariano Mudio



Via S. Passaro 1 - SALERNO Tel. 0896303869 - Fax: 089756030

> o De Simone tà prodedimento)

P. IVA: 03064390655 e-mail: info@sinergia.sa.it Sito: www.sinergia.sa.it

ORDINE N. 28 del 11/05/2020

Tipo procedura: SETTORE ORDINARIO Procedura di affidamento:

Procedura semplificata-affidamento diretto (Art. 36, comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016).

Resp. Business Unit Impianti ing. Giuseppe D'Auria (per regolarità tecnica)

Resp. Amministrazjone dr. Luigi Parisio) (per copertura finanziaria)



Via S. Passaro 1 - SALERNO

Tel. 0896303869 - Fax: 089756030

P. IVA: 03064390655 e-mail: info@sinergia.sa.it Sito: www.sinergia.sa.it

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Contratto si intende per:

Società: le seguenti società del Gruppo Salerno Energia:

- Società: le seguenti società dei Gruppo Salerno Energia:

 Salerno Energia Holding S.p.A., con sede legale in Salerno alla Via Stefano Passaro, n. 1, codice fiscale e partita IVA 00182440651, capogruppo dei Gruppo Salerno Energia;

 Salerno Energia Distribuzione S.p.A., con sede in Salerno alla Via Stefano Passaro, n. 1, codice fiscale e partita IVA 04080690656;

 Salerno Sistemi S.p.A., con sede in Salerno alla via Monticelli, snc, codice fiscale e partita IVA 03453020657;

 Sinergia S.r.l., con sede in Salerno alla Via Stefano Passaro, n. 1, codice fiscale e partita IVA 03916040656;

 Salerno Energia Vendite S.p.A., con sede in Salerno, alla Via Stefano Passaro n. 1, codice fiscale e partita IVA 03916040656;

 Metanauto Service S.r.l., con sede in Salerno, alla Via Stefano Passaro, n. 1, codice fiscale e partita IVA 03527820652.

 Fornitore: il prestatore di beni, servizi e lavori in favore delle Società e da queste selezionato, singolarmente ovvero a mezzo la capogruppo, al sensi de:

 1) II D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.li. (Nuovo Codice dei Contratti Pubblid), il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione) nelle parti e negli articoli non espressamente abrogati dal Nuovo Codice dei Contratti;
- Notation Collected Contracti;
 2) Il Codice Civile de altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per le Società di cui alle lett. sub b (limitatamente al c.d. settore ordinario), e ed f. Contratto: il contratto di appalto o l'ordine di acquisto stipulato o emesso dalle Società per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.
 Fornitura: la prestazione di beni, servizi e lavori in favore delle Società.

2. Oggetto

Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano le modalità, le condizioni ed i termini di svolgimento ed erogazione delle Forniture in favore delle Società.

Fermo quanto stabilito dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, i Contratti tra le Società ed i Fornitori potranno contenere ulteriori pattuizioni e condizioni specifiche e particolari, volte a disciplinare quanto qui non espressamente previsto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: condizioni economiche, penali, garanzie, ...). Resta inteso che tali ulteriori pattuizioni e condizioni avranno efficacia esclusivamente nei suddetti Contratti, integrando quanto fissato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto.

In caso di discordanza fra le presenti Condizioni Generali e gli accordi particolari, prevarranno questi ultimi.

Per tutto quanto non disciplinato né dalla presenti Condizioni Generali e del Regolamento di attuazione e quelle del Codice Civile, ove possibile.

Le presenti Condizioni Generali sono rese note ed opponibili mediante pubblicazione nel sito internet www.salernoenergia.it ed espresso richiamo ad esse nei Contratti.

I Fornitori si vincolano ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nei Contratti secondo buona fede e con la dovuta diligenza, conformemente alle norme deontologiche e professionali applicabili, I fornitori si obbligano ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. Sono a carico dei Fornitori tutti gli obblighi previsti nell'offerta, nella documentazione di gara, nel Capitolato e nei Contratti.

Salvo che si sia fatto luogo a consegna sotto riserva di legge, i Contratti decorrono dalla data della relativa sottoscrizione e, salvo che si tratti di Contratti ad esecuzione istantanea/immediata, cessano ogni effetto alla data negli stessi indicata quale termine di scadenza (cc.dd. Contratti di durata, ad esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita).

Alla scadenza del suddetto termine, non è ammesso il rinnovo automatico.

Nei Contratti di durata, è ammesso il recesso anticipato da parte delle Società, da notificare ai Fornitori con comunicazione scritta e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
E' ammesso anche il recesso dei Fornitori, da notificare alle Società con comunicazione scritta, contenente la motivazione del recesso ed un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
Oltre a quanto eventualmente previsto e disciplinato in maniera specifica nei singoli documenti contrattuali o in altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali, le Società hanno

facoltà di risolvere i Contratti mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di almeno 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, quando i Fornitori:
a) sono inadempienti agli obblighi stabiliti nei Contratti, non eseguono le prescrizioni delle Società e del loro Referente contrattuale, si rendono colpevoli di frode e negligenza grave;
b) non adempiono agli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici e, a seguito di contestazione scritta delle Società, non provvedono of individual desiration and contention in versament of secondaria.

c) sono inadempienti alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) sospendono la Fornitura o ne mancano la ripresa senza giustificato motivo;

- o) sospendano l'obbligo di riservatezza.

 I Contratti si risolvono di diritto senza alcuna formalità in capo alle Società quando i Fornitori:

 a) incorrono in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 , ovvero le Società ne rilevano, anche a seguito di verifiche effettuate d'ufficio, la
- subiscono la revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi;
- cessano ovvero sospendono l'esercizio delle attività oggetto dei Contratti; non adempiono agli obblighi di cui all'art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. (tracciabilità dei flussi finanziari); violano il divieto di cessione.

In ognuna delle ipotesi di recesso o risoluzione, alcun compenso, indennità o altro spetta al Fornitori, che avranno diritto ad ottenere unicamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte delle Società con l'importo ad esse dovuto per i danni eventualmente subiti e le penali eventualmente applicabili.

6. Verifica delle prestazioni contrattuali

6. Vertrica delle prestazioni contrattuali Le Società hanno il diritto di effettuare controlli sull'esecuzione dei Contratti. Al termine dell'esecuzione dei Contratti le Società hanno il diritto di effettuare una verifica/collaudo finale per l'accettazione definitiva delle prestazioni. I Fornitori devono rendersi disponiibili per consentire alle Società di effettuare la verifica/collaudo in tempi congrui. Detta verifica/collaudo può avvenire, a discrezione delle Società e a seconda della specificità delle Porestazioni, presso i Fornitori o presso i locali delle Società medesime.

In ogni caso, la verifica/collaudo non esonera i Fornitori da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente.

Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte delle Società.

1 Fornitori sono tenuti alla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera. In particolare, tutto il materiale fornito e/o le opere/servizi saranno garantiti contro ogni difetto e vizio di fabbricazione, montaggio e realizzazione, per la durata di dodici mesi ovvero per la maggiore durata prevista da disposizione di legge o dai Contratti.

Nell'ipotesi di difformità e/o vizi, le Società hanno diritto di chiedere l'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte nei Contratti ai sensi degli artt. 1453-1460 c.c.

8. Corrispettivi contrattuali: Fatturazioni e pagamenti – Tracciabilità dei flussi finanziari
I corrispettivi contrattuali includono ogni onere, prestazione, attività che, sebbene non espressamente indicati nei Contratti, siano comunque necessari e funzionali all'esecuzione della Fornitura. Essi, quindi, sono remunerativi di tutte le prestazioni ed esecuzioni rese dai Fornitori in attuazione dei Contratti e rimarrà, pertanto, fisso ed invariabile per tutta la durata

contrattuale.

I Fornitori, pertanto, non potranno richiedere né pretendere alcun adeguamento motivato da aumenti dei costi sostenuti per l'esecuzione della Fornitura.

Le spese vive eventualmente sostenute dai Fornitori per l'esecuzione delle Forniture verranno rimborsate dalle Società a piè di lista, previa produzione da parte dei Fornitori di opportuna documentazione a supporto e solo a seguito di accordo scritto.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti per le Forniture ricevute sarà effettuato dalle Società - previa emissione da parte dei Fornitori di regolare fattura corredata della documentazione attessante la corretta e conforme esecuzione - secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 192/2012 e, per le Società ad esso soggetta, ai sensi di quanto fissato dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziani), per la quale, contestualmente alla accettazione dell'ordine di acquisto o alla sottoscrizione del Contratto di appalto, i Fornitori:

a) comunicane alle Società il conte comente dedicato a ricovero i suddetti pagamenti e le generalità ed Il codice fiscule delle persone legittimate ad operare su di esso,

b) si impegnano a comunicare ogni variazione dei suddetti dati, intervenuta in costanza dei Contratti;

c) si impegnano a riportare nei documenti fiscali (fatture) il codice CIG contrassegnante i Contratti medesimi;

d) si obbligano ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a rispettarile farii rispettare anche dagli altri soggetti della filiera delle imprese, dandone conto alle Società, e a dare immediata comunicazione alle Società ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale dei Governo - della provincia di Salemo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001, i Fornitori si impegnano, nei rapporti con le Società, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico adottato dal Gruppo Salerno Energia e pubblicato su www.salernoenergia.it, del quale accettano integralmente tutti i termini e le condizioni.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità del Fornitori e/o di rinvio a giudizio e/o condanna per reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, sarà facoltà delle Società recedere dai Contratto stessi e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), di risolverii, di diritto e con effetto immediato ex art. 1455 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni



Via S. Passaro 1 - SALERNO Tel. 0896303869 - Fax: 089756030

P. IVA: 03064390655 e-mail: info@sinergia.sa.it Sito: www.sinergia.sa.it

10. Foro competente
Tutte le controversie che insorgessero tra le Società ed i Fornitori in relazione al Contratti saranno decise dall'Autorità giudiziaria del Foro di Salerno.

11. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali fornitti dal Fornitori potranno essere trattati, sia manualmente che con mezzi automatizzati, dalle Società. Il titolare del trattamento è individuato, per ognuna delle Società, nella persona del suo legale rappresentante. Il trattamento è necessario all'esecuzione delle obbligazioni derivanti dai Contratti e non necessita del consenso dei Fornitori. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, i Fornitori potranno esercitare i relativi diritti fra i quali la possibilità di consultare, modificare, cancellare i propri dati o opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, rivolgendosi al Titolare medesimo come specificato nelle presenti Condizioni Generali.

12. Riservatezza

I Fornitori si impegnano, anche per i propri dipendenti, collaboratori, consulenti, pena la risoluzione dei Contratti e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalle Società, a non divulgare – anche successivamente alla scadenza dei Contratti – notizie relative all'attività svolta dalle Società e dall'intero Gruppo societario, di cui siano venuti a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità.

13. Divieto di cessione

E' fatto divieto ai Fornitori di cedere i Contratti, in tutto o in parte, a titolo gratuito od oneroso, senza il preventivo ed esplicito consenso scritto da parte delle Società, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 106, Comma 14 del Nuovo Codice dei Contratti.

I Fornitori si obbligano a collaborare con il personale delle Società nell'attuazione delle misure di

reunitori si obigianti a collinguaria e con in personale della misure di sicurezza dai rischi sul l'avoro, in comprese le eventuali interferenze operative tra le Parti e con terzi (DUVRI), a rispettare tutte le obbligazioni della vigente normativa inerente la sicurezza, salute e igiene sul lavoro, la prevenzione incendi, nonché a farle rispettare dal proprio personale dipendente e da quello degli eventuali subappaltatori.

15. Disposizioni varie

Ogni modifica od integrazione dei Contratti dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.

ogni moninca on integrazione dei Contratti dovra risultare da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.

Ogni comunicazione da farsi ai Fornitori nell'ambito dei Contratti sarà validamente ed efficacemente effettuata dalle Società presso i punti di contatto (e-mail, fax, PEC, ...) comunicati dai Fornitori per la formalizzazione contrattuale, ed all'attenzione del Referente contrattuale eventualmente indicato ovvero, in mancanza di questi, del Rappresentante Legale.

Pertanto, le comunicazioni effettuate dalle Società con le suddette modalità si intenderanno conosciute e valide.

A tal fine, pertanto, i Fornitori si obbligano a comunicare senza indugio alle Società ogni modifica dei suddetti dati, assumendosi ogni responsabilità per il caso di ritardo e/o omissione nella

16. Validità delle Condizioni Generali di Contratto
L'accettazione dell'ordine di acquisto e la sottoscrizione del contratto di appalto da parte dei Fornitori valgono quale dichiarazioni di conoscenza e di espressa accettazione delle presenti Condizioni Generali.

Pertanto, alle Società non saranno applicabili le Condizioni Generali di Fornitura che eventualmente gli stessi Fornitori abbiano predisposto, salvo espressa accettazione scritta delle Società.